**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DI CASI SPECIALI DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI E DI CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE**

* Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario (atti di particolare valore civile, grave sfruttamento lavorativo, violenza domestica, eccezionali calamità naturali, motivi di salute di eccezionale gravità)
* Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei CPR (180gg)

**Tale durata è conforme ai tempi massimi previsti dalla direttiva europea sui rimpatri 2008/115/CE.**

* Trattenimento dei richiedenti asilo nei cc.dd. Hot Spot, per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine di accertarne l’identità o la cittadinanza

**Inoltre, laddove non sia stato possibile determinarne l’identità, il trattenimento potrà poi essere effettuato nei centri di permanenza per il rimpatrio fino ad un massimo di 180 giorni.**

* Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata, con invito ad almeno cinque operatori economici, senza previa pubblicazione di bando di gara, per eseguire celermente lavori di costruzione e ristrutturazione di CPR, per un arco temporale di tre anni

**Il ricorso ad una procedura eccezionale ha durata limitata nel tempo ed è finalizzato al rapido ampliamento dei posti nei centri e a facilitare l’esecuzione di provvedimenti di rimpatrio.**

* Possibilità di trattenimento degli stranieri da espellere anche in strutture idonee nella disponibilità della pubblica sicurezza in caso di indisponibilità dei CPR

**Possibilità prevista sino all’udienza di convalida dell’espulsione da parte del giudice di pace e anche dopo il provvedimento, presso gli Uffici di frontiera, fino all’effettivo allontanamento.**

* Validità del divieto di reingresso dello straniero espulso non solo in Italia, ma nello spazio Schengen

**Già lo stesso art. 13 del testo unico immigrazione che prevede l’obbligo per l’autorità di pubblica sicurezza di inserire e registrare il divieto di ingresso nel sistema di informazione Schengen.**

* Soppressione della disposizione che ha istituito trenta sportelli comunali per il rimpatrio volontario assistito e trasferimento delle risorse al fondo rimpatri del Ministero dell’interno

**Le attività di informazione e supporto ai migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari e assistiti sono già svolte dalle organizzazioni internazionali della cui collaborazione si avvale il Ministero dell’interno, anche attraverso le progettazioni avviate sui fondi FAMI.**

* Ampliamento della platea dei reati per il diniego e la revoca della protezione internazionale

**Sono state incluse fattispecie delittuose di allarme sociale come le fattispecie base dei reati di violenza sessuale e dei reati di produzione, traffico e detenzione ad uso non personale di stupefacenti, nonché di rapina ed estorsione, attualmente rilevanti solo nelle fattispecie aggravate. Sono inseriti altresì in tale catalogo di reati, quelli di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e gravissime, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili nonché i reati di furto e furto in abitazione aggravati dal porto di armi o narcotici.**

* Cessazione della protezione internazionale per rientro del titolare nel Paese di origine

**Il rientro nel paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria.**

* Disposizioni per impedire il ricorso strumentale alle domande reiterate di protezione internazionale

**Si prevede: la deroga al diritto a permanere in Italia durante l’esame della domanda di protezione internazionale; termini abbreviati per l’adozione della decisione sulla domanda reiterata; introduzione di una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta domanda di protezione alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera; assenza dell’esame della domanda reiterata presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, in quanto si presume presentata allo scopo di impedire l’esecuzione di tale provvedimento.**

* Possibilità per la Commissione territoriale di sospendere l’esame della domanda quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati. In tal caso, il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale. Entro dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione, l’interessato potrà chiedere la riapertura del procedimento sospeso. Trascorso tale termine, senza richiesta di riapertura, la Commissione competente dichiara l’estinzione del procedimento.
* Istituzione presso alcune Prefetture di sezioni dell’ Unità Dublino

**L’Unità Dublino si avvarrà anche di articolazioni territoriali nel limite massimo di tre unità che operano presso alcune prefetture individuate con decreto del Ministro dell’interno.**

* Riserva di accoglienza nel sistema SPRAR per i soli titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. Con disposizione transitoria si consente ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione umanitaria già presenti nello SPRAR di rimanervi fino alla conclusione del progetto di accoglienza in corso
* Esclusione dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

**L’esclusione dall’iscrizione all’anagrafe non pregiudica l’accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno.**

* Revoca della cittadinanza per reati di terrorismo accertati con sentenza definitiva

**La revoca viene adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati in parola.**

* Gratuito patrocinio. Esclusione della liquidazione del compenso al difensore in caso di impugnazione dichiarata improcedibile o inammissibile

**Allineamento con quanto già previsto per il processo penale.**

* Disposizioni finanziarie

**TITOLO II**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO ED ALLA CRIMNINALITA’ ORGANIZZATA**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO**

* Estensione delle fattispecie di controllo attraverso il braccialetto elettronico (**potrà applicarsi anche agli imputati dei reati di maltrattamento in famiglia e stalking).**
* Estensione del trattamento penitenziario minorile anche per i detenuti divenuti maggiorenni
* Prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli per la prevenzione del terrorismo (**i dati dei soggetti che noleggiano autoveicoli andranno previamente comunicati al CED interforze per verificare eventuali situazioni di rischio**).
* Possibilità per il personale dei Corpi e Servizi di polizia municipale dei Comuni con più di centomila abitanti di accedere a taluni archivi del CED interforze.
* Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte di operatori delle Polizie municipali dei Comuni con più di 100.000 abitanti.
* Estensione dell’applicazione del DASPO per le manifestazioni sportive anche a coloro che siano indiziati per reati di terrorismo.
* Possibilità di applicare il DASPO urbano anche nei presidi sanitari ed in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.
* Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell’interno, con particolare riguardo a quelli utilizzabili per finalità di prevenzione e contrasto del terrorismo.
* Il blocco stradale torna ad essere sanzionato penalmente e non più in via amministrativa.

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA**

* Vengono resi più efficienti i meccanismi preordinati all’applicazione delle misure di prevenzione (**rafforzato l’interscambio informativo tra le varie Amministrazioni interessate).**
* **I subappalti illeciti sono sanzionati con la reclusione da uno a cinque anni (e non più con l’arresto da sei mesi ad un anno**).
* L’apertura dei principali cantieri di lavoro dovrà essere comunicata anche al prefetto per l’eventuale attivazione dei controlli antimafia.
* Rafforzamento dell’interscambio informativo tra Uffici di polizia, Autorità amministrative ed Autorità giudiziaria al fine di incrociare i dati necessari per monitorare i soggetti da proporre per l’applicazione di misure di prevenzione
* Possibilità di nominare Commissari ad acta nei Comuni in cui, nel corso di accertamenti a fini antimafia, sono emerse significative irregolarità amministrative.
* Incremento delle risorse da destinare al personale inviato a supporto delle Commissioni straordinarie incaricate di gestire gli Enti sciolti per mafia.
* Inasprimento delle sanzioni (**reclusione fino a quattro anni e multa**) nei confronti di coloro che promuovono od organizzano l’invasione di terreni o edifici (**occupazione di immobili**).
* Possibilità di utilizzare lo strumento delle intercettazioni anche con riguardo ad indagini a carico dei promotori e organizzatori del reato di invasione di terreni o edifici

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA’ DEL MINISTERO DELL’INTERNO E DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**

**CAPO I**

**RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO E FUNZIONALITA’ DEI PRESIDI TERRITORIALI SUL TERRITORIO**

* Riorganizzazione dell’Amministrazione civile dell’interno, in armonia con le disposizioni in materia di riduzione della spesa pubblica, senza tuttavia sopprimere o accorpare le Prefetture-UtG presenti sul territorio.

**FORZE DI POLIZIA**

* Pagamento di indennità accessorie per le Forze di polizia, sottoposto a pregressa limitazione pur in presenza di adeguata copertura finanziaria.
* Salvaguardia delle risorse già stanziate per la conclusione del complessivo processo di riordino del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ancora in corso di definizione.

**VIGILI DEL FUOCO**

* Incremento dei richiami in servizio del personale volontario VV.FF. con copertura dei relativi oneri attraverso ricorso agli accantonamenti presso il MEF.

CAPO II

**DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA**

• Al fine di non perdere la possibilità di avvalersi di qualificate professionalità manageriali, non si computano gli incarichi assegnati dall’Agenzia ai fini del raggiungimento del numero massimo (**tre**) di quelli conferibili agli amministratori giudiziari.

* Rafforzamento degli ambiti di autonomia finanziaria dell’Agenzia, anche attraverso l’ampiamento dei possibili acquirenti (**oggi limitato a ridotte categorie di soggetti istituzionali**)e delle tipologie di beni vendibili (**immobili**).
* Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati

• Possibilità per l’Agenzia di istituire fino a quattro sedi secondarie (**finora ne era prevista solo una**)

• Disposizioni sul personale dell’Agenzia (**si prevede la possibilità di assumere per pubblico concorso settanta unità di personale qualificato, mentre sinora era previsto soltanto la procedura di mobilità tra pubbliche Amministrazioni**)

• Soluzioni delle problematiche limitative delle facoltà di spesa dell’Agenzia, derivanti dalla normativa sulla *spending review*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE